

STATUTO

CONSORZIO INCONTRO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN SPERATE CA VIA CAPRERA 9

Numero REA: CA - 296393

Codice fiscale: 03758120921

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-07-2024 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO DEL CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI		
TITOLO I		
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA		
"Articolo 1		
(Costituzione e denominazione)		
È costituito, con sede nel comune di San Sperate, un consorzio		
di cooperative sociali denominato "CONSORZIO INCONTRO - SOCIE-		
TA' COOPERATIVA SOCIALE".		
Il Consorzio è una società cooperativa sociale con scopo con-		
sortile, ai sensi dell'articolo 8 della legge 8 novembre 1991,		
n. 381, nonché un'impresa sociale, in conformità con il Decre-		
to Legislativo 3 luglio 2017, n. 112.		
Il Consorzio, per quanto non previsto nel presente Statuto, è		
regolato dalle disposizioni sulle cooperative sociali e, in		
quanto compatibili, dalla disciplina delle cooperative a mu-		
tualità prevalente e dalla disciplina civilistica dettata in		
materia di Società a responsabilità limitata.		
Il Consorzio potrà istituire, con delibera dell'Organo ammini-		
strativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresen-		
ze anche altrove.		
Articolo 2		
(Durata)		
Il Consorzio ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2067		
(duemilasessantasette) e potrà essere prorogata con delibera-		
zione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci		

dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Articolo 3

(Scopo mutualistico)

Il Consorzio di società cooperative non ha scopi di lucro e si ispira ai principi della mutualità, della solidarietà, del rispetto della persona, dell'associazionismo fra cooperative, della democraticità esterna ed interna. Il consorzio ha inoltre lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi e delle attività, ai sensi dell'articolo 1, lettera a, della Legge 381/91, nonché le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112.

Il consorzio si propone di facilitare il conseguimento degli scopi mutualistici dei propri soci favorendone lo sviluppo quantitativo e qualitativo e l'estensione della presenza e dell'immagine sul territorio nazionale, nonché la presenza di nuove attività di servizio o produttive anche attivando tra i soci stessi forme di collaborazione al fine di ottimizzare le risorse. Il consorzio si propone in armonia con quanto sopra di fornire alle migliori condizioni prevalentemente alle cooperative consorziate servizi commerciali, tecnici, amministrativi, finanziari e più in generale assistenza nella assunzione

	ed esecuzione di opere, lavori, forniture pubbliche o private
	nonché nella gestione e realizzazione di attività di servizi
	sociali, socio sanitari ed educativi e di attività diverse -
	agricole, industriali, commerciali e di servizi - finalizzate
	all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Esso per-
	tanto potrà stipulare convenzioni, contratti, partecipare a
	gare di appalto, assumere lavori direttamente in gestione e/o
	in concessione e in qualsiasi altra forma da enti pubblici e/o
	privati da eseguire direttamente o da assegnare ai soci che li
	eseguiranno con mezzi propri e sotto il loro piena responsabi-
	lità.
	Nella sua iniziativa di coordinamento il Consorzio opererà an-
	che per accrescere e valorizzare la specificità e l'autonomia
	imprenditoriale di ogni socio.
	Riguardo ai rapporti mutualistici il consorzio di società coo-
	perativa deve rispettare il principio di parità di trattamento
	fra i soci.
	Con deliberazione dell'organo amministrativo potrà dare altre-
	si adesione ad organismi associativi, economici o sindacali
	che si propongono iniziative di carattere mutualistico, coope-
	rativistico, di lavoro e solidaristico.
	Il consorzio di società cooperativa si propone altresì di par-
	tecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo italiano
	ed europeo.
	Per ciò stesso, il Consorzio aderisce alla Lega Nazionale del-

	le Cooperative e Mutue e ai suoi organi periferici, nella cui
	giurisdizione ha le proprie sedi.
	Tutte le attività, finalizzate direttamente o indirettamente a
	obiettivi di utilità sociale, dovranno sempre prevalere su
	quelle puramente commerciali.
	In particolare, il Consorzio si propone di:
	- promuovere e valorizzare la persona, la famiglia e l'intera
	comunità;
	- favorire e promuovere lo sviluppo locale dei territori anche
	attraverso la gestione di risorse pubbliche, nazionali, inter-
	nazionali, comunitarie in modo prioritario nei settori socia-
	le, educazione, cultura, istruzione, formazione, lavoro, in
	linea con una sostenibilità ambientale, sociale ed economica;
	- valorizzare, promuovere, diffondere le esperienze formative
	svilupate nella forma di laboratorio/impresa per accrescere
	le competenze degli allievi, giovani ed adulti, mediante il
	confronto con la realtà;
	- promuovere attività imprenditoriali finalizzate prioritaria-
	mente a sostenere percorsi formativi volti ad accrescere com-
	petenze di giovani ed adulti e a favorirne la transizione ver-
	so il mercato del lavoro ordinario;
	- supportare e agevolare le azioni di quanti operano
	nell'ambito del contrasto all'emarginazione delle persone nei
	loro diversi bisogni;
	- sensibilizzare le istituzioni al fine di produrre interventi

dell'agricoltura sociale, dell'assistenza e delle autonomie

7 di 48

	rio o opportuno per il conseguimento dello scopo sociale e non	
	risulti in conflitto con i propri associati.	
	Articolo 4	
	(Oggetto sociale)	
	Considerata l'attività mutualistica del Consorzio, così come	
	definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli in-	
	teressi dei soci come più oltre determinati, il Consorzio ha	
	come oggetto quello di promuovere e sviluppare idee, organiz-	
	zare risorse, raccogliere fondi e finanziamenti, promuovere e	
	realizzare progetti e interventi, al fine di realizzare atti-	
	vità connesse all'innovazione metodologica ed organizzativa,	
	che coniuga il contrasto all'emarginazione delle persone in	
	situazione di svantaggio personale educativo sociale con la	
	formazione professionale, quella "formale" e quella "non for-	
	male", e all'inclusione socio lavorativa nelle diverse attivi-	
	tà di produzione di beni e servizi, dell'impresa formativa e/o	
	di transizione attraverso:	
	- attività di ricerca e sviluppo, studio, analisi, valutazione	
	di azioni sperimentali e innovative, in un'ottica di inclusio-	
	ne, responsabilità e rendicontazione sociale e relazionale	
	verso la comunità, in collaborazione con Università, Centri di	
	Ricerca ed ogni realtà portatrice di contributi utili;	
	- realizzazione di attività di diffusione informativa e di ag-	
	giornamento periodico rivolte agli associati e loro partner;	
	- partecipazione a Programmi e Bandi emessi da autorità pub-	

	bliche e private, a tutti i livelli, eroganti contributi e	
	sovvenzioni per la realizzazione di progetti e/o attività;	
	- consulenza e affiancamento alle persone, agli enti e alle	
	imprese in attività di orientamento ed informazione, formazio-	
	ne, tutoraggio e accompagnamento al lavoro, supporto e soste-	
	gno ad ambienti lavorativi, anche simulati;	
	- promozione, organizzazione e gestione, prioritariamente tra-	
	mite la gestione operativa dei propri soci, di attività forma-	
	tive rivolte, particolarmente, alle persone nella più diverse	
	forme svantaggiate e non, agli operatori sociali pubblici e	
	privati, ai lavoratori, manager e titolari d'impresa;	
	- progettazione, gestione e/o accompagnamento di attività spe-	
	rimentali/complesse di start-up e spin-off di unità/laboratori	
	produttivi a gestione "sociale" e/o formativa, anche con la	
	collaborazione tra imprese, cooperative sociali e/o imprese	
	profit, così come anche all'interno di una intesa pubbli-	
	co/privato.	
	Nel dettaglio, il Consorzio, in conformità ai principi enun-	
	ciati, potrà volgere le seguenti attività e prestare gli infra	
	calendati servizi:	
	- servizi di manutenzione e gestione di piazze, giardini (sia	
	pubblici che privati), impianti sportivi ed altri impianti di	
	pubblica utilità;	
	- gestione e manutenzione di impianti turistici di ogni genere	
	e la prestazione degli inerenti servizi, compresi quelli di	

	spiaggia e/o di montagna, dalla pulizia alla ristorazione;
	- partecipare ad appalti di pubbliche amministrazioni per la-
	vori di pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria di
	edifici pubblici, per garantire servizi di affissioni pubbli-
	che, riscossione di tariffe comunali e prestazioni affini;
	- l'esecuzione di lavori di pulizia dei boschi, di manutenzio-
	ne di opere civili (edili, idriche, elettriche), nonché di ma-
	nutenzione e/o di miglioramento agricolo, con la realizzazione
	delle opere, comprese quelle relative al verde in genere e de-
	gli impianti di irrigazione a condotta forzata annessi alle
	opere e/o a sé stanti;
	- l'organizzazione e gestione di case di riposo, centri diurni
	e strutture organizzate, finalizzate all'assistenza, anche do-
	miliare, degli anziani e dei minori;
	- l'organizzazione e gestione di mense e strutture organizzate
	per studenti e operai, di strutture a servizio degli operai ed
	artigiani, anche attraverso corsi di qualificazione professio-
	nale;
	- l'organizzazione e gestione di colonie per l'infanzia, mari-
	ne, montane, boschive e cittadine, di strutture culturali,
	quali biblioteche, cineteche, spettacoli teatrali e vari, di
	strutture da utilizzare per la conservazione e la tutela del
	patrimonio storico-culturale ed artistico, di asili nido e
	scuole materne, la prestazione dei servizi di accompagnamento
	ed assistenza ai disabili;

	- la gestione di mense, con relativi servizi, anche di puli-	
	zia, per scuole materne e non;	
	- la prestazione dei servizi di assistenza domiciliare e ser-	
	vizi tutelari, la gestione di baby-parking, di centri di assi-	
	stenza e di ospitalità diurna e notturna per anziani, disabili	
	e/o malati, la gestione di case-famiglia per il recupero di	
	tossicodipendenti ed alcolisti;	
	- la progettazione, in concerto con strutture pubbliche, di	
	servizi e/o attività socialmente utili per il reinserimento	
	nel mondo del lavoro di disoccupati e/o sottoccupati;	
	- il disbrigo di pratiche per anziani, disabili e/o malati;	
	- la gestione di mense e la fornitura di pasti a domicilio;	
	- l'organizzazione di soggiorni-vacanze per anziani e per tut-	
	ti quelli comunque rientranti nelle categorie sociali;	
	- la costruzione, l'acquisto e la gestione di strutture resi-	
	denziali per soggetti autosufficienti e non autosufficienti,	
	permanenti o temporanei, di alloggi per anziani, con servizi	
	di tipo alberghiero, di affitta camere per brevi soggiorni,	
	con o senza servizio di ristorazione;	
	- la prestazione di servizi socio/assistenziali, sia domici-	
	liari che residenziali, a favore di persone anziane e di sog-	
	getti portatori di handicap, sia fisici che psichici, quali	
	igiene della persona, mobilitazione, alimentazione, protezio-	
	ne e vigilanza continua, di servizi di riabilitazione, tecar-	
	terapia, servizi per il benessere fisico, servizi infermieri-	

	stici e sanitari in genere, da effettuare anche in coordina-	
	mento con gli enti e le organizzazioni a tal fine istituiti e	
	presenti sul territorio;	
	- l'organizzazione e gestire di laboratori analisi e di dia-	
	gnostica;	
	- la prestazione di servizi ausiliari a quelli precedentemente	
	calendati, quali pulizia, lavanderia, stireria e guardaroba;	
	- la prestazione di servizi semi residenziali, volti ad una	
	utenza ampia, che comprenda anche, ma non esclusivamente, la	
	popolazione anziana, quali servizi diurni per l'aggregazione	
	sociale e la promozione e realizzazione di attività ricreati-	
	ve, culturali e sportive, inclusa l'organizzazione di viaggi,	
	la gestione di impianti sportivi polivalenti, l'organizzazione	
	di spettacoli teatrali dal vivo, di concerti e altri eventi	
	artistici;	
	- la partecipazione a gare d'appalto per la gestione, anche in	
	convenzione, di strutture pubbliche destinate ad anziani auto-	
	sufficienti e non, a minorati fisici o psichici o a soggetti	
	comunque bisognosi di assistenza socio/sanitaria;	
	- la promozione, l'organizzazione e la gestione di attività	
	finalizzate alla promozione culturale e sociale degli anziani	
	e di altre categorie svantaggiate.	
	Per il raggiungimento degli scopi sociali la società potrà:	
	- svolgere l'attività di costruzione edile, civile industria-	
	le, l'attività di impiantistica, eseguire lavori edili connes-	

	si e/o complementari con le attività precedentemente indicate,	
	prestare servizi di trasporto di persone e cose, per conti di	
	enti pubblici o privati;	
	- acquistare o prendere in noleggio ogni attrezzatura, anche	
	specialistica, idonea a garantire l'esecuzione delle opere nel	
	modo migliore e più economico;	
	- realizzare e gestire immobili da adibirsi a sede sociale e/o	
	magazzino;	
	- acquistare, prendere in affitto o utilizzare, in base alle	
	vigenti leggi, terreni per l'impianto ed il mantenimento di	
	vivai e piantagioni;	
	- svolgere in genere e sviluppare tutte quelle attività che	
	servono a meglio raggiungere e perfezionare gli scopi sociali	
	attraverso la costruzione, l'acquisto, l'affitto di immobili	
	ed attrezzature da destinare al conseguimento degli scopi	
	stessi;	
	- svolgere, nell'interesse dei soci, qualsiasi altra attività	
	connessa od affine a quelle sopraelencate.	
	Il Consorzio, quindi, potrà intraprendere attività atte a pro-	
	curare lavoro, servizi e forniture alle cooperative associate,	
	assumere forniture di beni e servizi, anche diversi da quelli	
	soci sanitari ed educativi, se finalizzati a creare opportuni-	
	tà di lavoro per persone svantaggiate aventi limitate capacità	
	fisiche, psichiche, sensoriali o dipendenti da altro fattore,	
	che abbiano bisogno di particolare assistenza materiale e/o	

	morale.	
	Potrà, inoltre, assumere, anche in concessione:	
	- la gestione di attività assistenziali, di cura e vigilanza	
	educative e ricreative, a carattere domiciliare o simile, in	
	strutture o centro residenziali o semi residenziali, a favore	
	dell’infanzia, di minori, anziani, infermi, disabili, portato-	
	ri di handicap e di chiunque si trovi in condizioni fisiche,	
	psichiche o sociali che determinano stati di bisogno o di	
	emarginazione;	
	- la gestione di attività di infermieristica e socio sanitaria	
	a favore dei soggetti sopra indicati, sia a domicilio che	
	all’interno di strutture, anche ospedaliere o assimilabili,	
	pubbliche o private, servizi di pronto intervento, anche tra-	
	mite telesoccorso, comunità terapeutiche per alcolisti e/o	
	tossicodipendenti;	
	- la gestione di attività di formazione professionale, di in-	
	forma giovani ed altri centri di assistenza, sensibilizzazio-	
	ne, informazione e orientamento rivolti ai cittadini e anche	
	agli stranieri	
	- la gestione, diretta e/o indiretta, in strutture pubbliche o	
	private, di mense aziendali, scolastiche, circoli ricreativi e	
	aziendali, punti ristori, attività similari;	
	- la gestione di strutture e servizi turistici, culturali,	
	bibliotecari, valorizzazione e tutela di beni culturali, di	
	zone archeologiche e ambientali, di musei e servizi e/o strut-	

	ture similari.	
	- la gestione dei servizi di valorizzazione ambientale, me-	
	diate realizzazione, manutenzione, pulizia e sorveglianza di	
	aree verdi, parchi, giardini, spazi verdi attrezzati, spiagge,	
	grotte naturali e arredo urbano, di manutenzione di infra-	
	strutture urbane, servizi inerenti alla gestione di raccolta	
	di rifiuti, di servizi di pulizia civile ed industriale di	
	edifici, a favore di enti pubblici e privai, la gestione di	
	parcheggi e altre attività affini e assimilabili;	
	- la gestione dei servizi di consulenza e supporto a processi	
	di sviluppo locale, di comunicazione, promozione, ricerca e di	
	innovazione tecnologica.	
	Per quanto sopra, il Consorzio potrà:	
	- stipulare contratti o convenzioni con enti pubblici e/o pri-	
	vati, partecipare a gare d'appalto per l'assunzione di lavori	
	o la prestazione dei servizi, da affidare, in esecuzione, alle	
	cooperative associate oppure da condurre direttamente, anche	
	in associazione con altre imprese. Le attività convenzionate,	
	ai sensi dell'art. 5 della Legge 381/91, dovranno essere svol-	
	te esclusivamente da cooperative sociali, di cui alla lettera	
	b) dell'art. 1 della medesima legge;	
	- rappresentare le cooperative socie nei rapporti con enti	
	pubblici e privati nelle trattative o per l'acquisizione di	
	lavori, beni, servizi e forniture di interesse comune;	
	- chiedere di utilizzare le provvidenze disposte dall'Ue, dal-	

	lo Stato, dalle regioni, Comuni, Province, Città Metropoli-	
	ta- ne, dagli enti locali in genere, dalle istituzioni pubbliche e	
	private, comunque denominate;	
	- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi for-	
	ma, in altre imprese cooperative da costituire o costituite,	
	in consorzi o società di capitali;	
	- assumere partecipazioni in cooperative sociali, a cui po-	
	tranno essere concessi anche finanziamenti, al fine di favo-	
	rirne lo sviluppo delle attività.	
	Il Consorzio, inoltre, può svolgere ogni altra attività comun-	
	que connessa all'oggetto sociale e/o finalizzata al persegui-	
	mento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni	
	commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, necessarie	
	o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.	
	Il Consorzio può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalle leggi vigenti e dal regolamento esecutivo	
	che sarà approvato dall'Assemblea dei soci.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Articolo 5	
	(Criteri d'azione)	
	Per la realizzazione delle iniziative, il Consorzio si avvale	
	prioritariamente dell'impegno dei soci, in forza del principio	
	di sussidiarietà.	

17 di 48

	associandosi a realtà/reti nazionali o internazionali.	
	Articolo 6	
	(Modalità d'azione)	
	Il Consorzio è presente sul territorio per il tramite dei propri associati, che ne esprimono il radicamento. Esso si riconosce, pertanto, nella presenza, esperienza, idealità, sedi e risorse dei propri soci, che potrà utilizzare, in modo concordato, per adempiere lo scopo sociale.	
	Il Consorzio si potrà avvalere:	
	- dell'impegno prioritario dei soci con ogni modalità utile;	
	- delle strutture e risorse (anche a livello di esperienze/curriculum) e degli accreditamenti, a tutti i livelli, dei propri soci;	
	- dell'impegno di soggetti terzi - singoli o gruppi o associazioni nella forma più ampia.	
	Il Consorzio potrà stipulare accordi di collaborazione e compiere tutte le altre attività comunque assumibili nella previsione di cui agli art. 2602 e seguenti del codice civile.	
	Il Consorzio acquisisce risorse finanziarie tramite convenzioni, sovvenzioni, donazioni, compensi da soggetti profit e non profit.	
	Per il raggiungimento degli scopi associativi il Consorzio può proporsi ad Enti pubblici e privati come partner e/o concessionario di servizi.	
	Il Consorzio può raggiungere il proprio scopo ideale anche at-	

	traverso lo svolgimento di "attività commerciali" di ogni na-
	tura.
	Premesso quanto sopra, il Consorzio può assumere lavoratori
	dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo solo
	se strettamente necessario per assicurare il regolare funzio-
	namento delle strutture e/o qualificare e/o specializzare le
	proprie attività.
	Articolo 7
	(Soci operatori)
	II numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore
	al minimo stabilito dalla Legge.
	Possono essere soci le persone giuridiche che, non avendo in-
	teressi contrastanti con quelli del Consorzio e condividendone
	i principi ispiratori, gli scopi e le finalità, intendono con-
	tribuire attivamente al loro perseguimento.
	A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, possono essere so-
	ci:
	1) le cooperative sociali costituite ai sensi dell'articolo 1,
	comma 1 della legge 381/91;
	2) enti ed associazioni no-profit aventi finalità formative e
	sociali, altre imprese e cooperative, sociali ed anche non so-
	ciali, che intendano condividere operativamente le finalità e
	le attività promosse dal Consorzio;
	3) consorzi, associazioni, fondazioni, e qualsiasi altro orga-
	nismo giuridico la cui partecipazione al Consorzio non sia in

	contrasto con altre disposizioni di legge o atti aventi forza	
	di legge.	
	Ai sensi dell'art. 8 della L. 381/91 la base sociale dovrà es-	
	sere tuttavia formata, in misura non inferiore al 70% (settan-	
	ta per cento), da cooperative sociali e loro consorzi.	
	Gli associati si dividono in:	
	- soci fondatori: coloro che hanno costituito il Consorzio e	
	che versano al Consorzio la quota necessaria a formare il Fon-	
	do sociale determinato all'atto della costituzione del Consor-	
	zio stesso. E' possibile aderire in qualità di soci fondatori	
	entro sei mesi dalla costituzione del Consorzio;	
	- soci ordinari: coloro che, pur non avendo costituito il Con-	
	sorzio, ne diventano membri versando al fondo sociale una quo-	
	ta di adesione pari a quella dei soci fondatori.	
	Non possono essere soci organizzazioni in stato di liquidazio-	
	ne o sottoposti a procedure concorsuali.	
	Il domicilio dei soci, per i rapporti con il Consorzio, è	
	quello risultante dal libro soci.	
	La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limi-	
	tata all'ammontare delle quote sottoscritte.	
	È fatto divieto ai soci di intraprendere iniziative identiche	
	o affini a quelle del Consorzio in aperta concorrenza con lo	
	stesso.	
	Articolo 8	
	(Domanda di ammissione)	

	Il nuovo associato dovrà possedere all’atto della domanda di
	adesione i seguenti requisiti:
	- operare nei territori per le categorie e negli ambiti previ-
	sti nel presente statuto all’articolo 3;
	- essere in possesso di uno staff di personale competente;
	- essere parte di ambiti o reti territoriali attive;
	- costituire un valore aggiunto per il Consorzio in termini di
	contenuti, attività, settore d’intervento e/o servizi forniti;
	- essere sinergici e non competitivi con i soci del Consorzio
	sulle iniziative di carattere interregionale, nazionale o in-
	ternazionale.
	I requisiti degli aspiranti soci, nella loro complessità ed
	articolazione, verranno valutati dal Consiglio di Amministra-
	zione del Consorzio.
	Chi chiede di essere ammesso come socio dovrà presentare al
	Consiglio di Amministrazione domanda scritta contenente:
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e
	la sede legale;
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la
	domanda;
	c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda;
	d) la disponibilità a corrispondere al Consorzio l'ammontare
	della quota di capitale che si impegna a sottoscrivere, la
	quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai li-
	miti di legge;

	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il	
	presente statuto e di volersi attenersi alle deliberazioni le-	
	galmente adottate dagli organi sociali;	
	f) il Curriculum dell'ente;	
	g) lo Statuto e la relativa visura camerale.	
	Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza di re-	
	quisiti coerenti con le finalità del Consorzio e con il pre-	
	sente statuto e valutata la compatibilità delle professionalità dei potenziali soci con le attività del Consorzio, delibera	
	sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con	
	lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul	
	libro dei soci.	
	Il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 (sessanta)	
	giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di	
	ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio	
	di Amministrazione, il proponente può, entro il termine di de-	
	cadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del dinie-	
	go, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei So-	
	ci, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appo-	
	sitamente convocata, in occasione della successiva convocazio-	
	ne.	
	Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione al bilancio,	

	o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni del-	
	le determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi	
	aspiranti soci.	
	Articolo 9	
	(Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo	
	statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in	
	sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo am-	
	ministrativo;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	Articolo 10	
	(Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, falli-	
	mento, scioglimento e liquidazione.	
	Articolo 11	
	(Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	

	mento degli scopi sociali;	
	c) che volontariamente lo richieda.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	al Consorzio; il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla,	
	entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della stessa.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di	
	Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio,	
	che entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della comunica-	
	zione, può ricorrere al Collegio Arbitrale con le modalità	
	previste ai successivi articoli 40 e seguenti.	
	Il recesso ha effetto, sia per quanto riguarda il rapporto so-	
	ciale che il rapporto mutualistico, dalla comunicazione	
	all'interessato del provvedimento di accoglimento della doman-	
	da.	
	Articolo 12	
	(Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Ammini-	
	strazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei con-	
	fronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti ri-	
	chiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che	
	derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che	
	ineriscano al rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazio-	

	ni adottate dagli organi sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali,	
	le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la fa-	
	coltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio	
	un termine non superiore a 30 (trenta) giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte del Consiglio di Ammini-	
	strazione con termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adem-	
	pia al versamento del valore della quota sottoscritta o ai pa-	
	gamenti di somme dovute al Consorzio a qualsiasi titolo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	il Consorzio;	
	f) che danneggi materialmente o moralmente il Consorzio o che	
	fomenta dissidi o disordini di qualunque natura tra i soci.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 36 e	
	seguenti, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunica-	
	zione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura del Consiglio di Amministrazione.	
	Articolo 13	
	(Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i	

	soci ed il Consorzio in merito ai provvedimenti adottati dal	
	Consiglio di Amministrazione su tali materie sono demandate	
	alla decisione del Collegio arbitrale.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena	
	di decadenza, con atto pervenuto al Consorzio a mezzo racco-	
	mandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione	
	dei provvedimenti stessi.	
	Articolo 14	
	(Liquidazione della quota)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusi-	
	vamente delle quote interamente liberate, eventualmente riva-	
	lutate a norma del presente statuto, la cui liquidazione avrà	
	luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, di-	
	venta operativo e, comunque, in misura mai superiore all'im-	
	porto effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio del Consorzio.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 (centoottanta) giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Articolo 15	
	(Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità	
	dei soci cessati)	
	Il Consorzio non è tenuto al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi ove questo non sia stato richie-	

	sto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bi-	
	lancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto	
	sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione del	
	Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.	
	Il Consorzio può compensare con il debito derivante dal rim-	
	borso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della	
	prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il cre-	
	dito derivante da penali, ove previste da apposito regolamen-	
	to, da risarcimento danni liquidato secondo le modalità di	
	legge, e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai	
	limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Articolo 16	
	(Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	
	sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	sovventori, in conformità al dispositivo dell'articolo 4 della	
	legge 31 gennaio 1992, n. 59.	
	Il rapporto tra il Consorzio ed i soci sovventori è definito	
	dalla legge e da quanto previsto in apposito regolamento in-	
	terno da approvarsi da parte dell'Assemblea dei Soci.	
	Articolo 17	

	(Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quo-	
	te nominative trasferibili del valore nominale non inferiore	
	ad Euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero).	
	Articolo 18	
	(Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci in	
	occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori	
	possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo	
	gradimento del Consiglio di Amministrazione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato	
	dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio di Am-	
	ministrazione provvederà ad indicare altro soggetto gradito e,	
	in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare al	
	Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e lo stes-	
	so Consiglio di Amministrazione deve pronunciarsi entro 60	
	(sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.	
	Articolo 19	
	(Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve es-	
	sere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la	
	quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	

	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
	c) il termine minimo di durata del conferimento;
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spetta un voto indipendentemente dall'ammontare dei conferimenti.
	In ogni caso, i soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati nell'Assemblea.
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite,

	queste ultime graveranno sul fondo costituito mediante i con-	
	ferimenti dei sovventori solo per la parte di perdita che ec-	
	cede il valore nominale complessivo delle quote dei soci coo-	
	peratori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini	
	dell'emissione dei titoli.	
	Articolo 20	
	(Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile,	
	ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia	
	decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito	
	dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del	
	precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernen-	
	ti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità	
	previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Articolo 21	
	(Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	- dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresen-	
	tati da quote ciascuna di valore pari ad Euro cento;	

	- dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti	
	nel Fondo per il potenziamento aziendale;	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di	
	cui all'art. 22 e con il valore delle quote eventualmente non	
	rimborsate ai soci receduti o esclusi;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le som-	
	me versate dai soci ai sensi del precedente art. 7;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o previ-	
	sta per legge o per statuto;	
	f) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà del	
	Consorzio.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statu-	
	to non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita	
	sociale né all'atto dello scioglimento del Consorzio.	
	Articolo 22	
	(Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 (trentuno) di-	
	cembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Ammini-	
	strazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dal-	
	la chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centoot-	
	tanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato,	

32 di 48

	(Ristorni)	
	Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bi-	
	lancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a	
	titolo di ristorno a favore dei soci qualora lo consentano le	
	risultanze dell'attività mutualistica.	
	L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera	
	sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito	
	mediante una o più delle seguenti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento del valore della quota detenuta da ciascun socio;	
	- emissione di quote di sovvenzione.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà, in ogni	
	caso, essere deliberata considerando la quantità e qualità de-	
	gli scambi mutualistici intercorrenti fra il Consorzio ed il	
	socio stesso secondo quanto previsto in eventuale apposito re-	
	golamento.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	Articolo 24	
	(Organi)	
	Sono organi del Consorzio:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di amministrazione;	
	c) il Presidente e il Vice Presidente;	
	d) il Segretario.	

	Articolo 25	
	(Assemblea)	
	L'Assemblea è composta da tutti i soci in regola con il versa-	
	mento delle quote di competenza previste dal presente statuto	
	e/o deliberate dal Consiglio di Amministrazione nei mode nei	
	termini previsti stabilite dalla legge, dal presente statuto	
	ovvero dalle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di	
	Amministrazione.	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura del	
	Consiglio di Amministrazione, mediante avviso trasmesso con	
	mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento	
	(quali la lettera raccomandata A.R. o a mano controfirmata per	
	ricevuta, il fax o l'e-mail) inviati agli indirizzi espressa-	
	mente comunicati dai soci e risultanti dal libro soci.	
	L'assemblea dei soci può essere anche gestita a distanza tra-	
	mite una videoconferenza.	
	L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella	
	sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora del-	
	la prima e della seconda convocazione e deve essere trasmesso	
	ai soci almeno otto giorni prima della data stabilita per	
	dell'assemblea.	
	La seconda convocazione deve essere fissata in un giorno di-	
	verso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'As-	
	semblea si reputa validamente costituita quando ad essa parte-	

35 di 48

	ministratori;	
	8) approva i regolamenti interni;	
	9) delibera l'adozione di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	10) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;	
	11) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;	
	12) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che il Consiglio di Amministrazione sottopone alla sua approvazione.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 20.	
	Articolo 27	
	(Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci aventi diritto al voto intervenuti personalmente anche "a distanza" o rappresentati da altri soci.	
	Articolo 28	

	(Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea	
	anche "a distanza", legalmente consentito.	
	Le votazioni che si riferiscono esplicitamente a persone fisi-	
	che sono fatte a scrutinio segreto.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Articolo 29	
	(Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e	
	che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ogni persona giuridica socia che abbia diritto di intervenire	
	all'assemblea può farsi rappresentare dal proprio presidente o	
	da altro amministratore appositamente delegato.	
	Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della	
	sua partecipazione.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire per-	
	sonalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresen-	
	tare, mediante delega scritta, secondo le norme stabilite dal-	
	le norme in materia di rappresentanza.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di un altro socio.	
	Articolo 30	

	(Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente, ed in as-	
	senza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea	
	stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	L'Assemblea provvede alla nomina di un Segretario, anche non	
	socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale	
	è redatto da un Notaio.	
	Articolo 31	
	(Consiglio di Amministrazione)	
	Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione	
	composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 9	
	(nove), eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne de-	
	termina di volta in volta il numero.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice pre-	
	sidente.	
	Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo	
	superiore a tre esercizi consecutivi e scadono alla data	
	dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio rela-	
	tivo all'ultimo esercizio della loro carica. Sono rieleggibili	
	e non possono rimanere in carica per un numero di mandati con-	
	secutivi superiori a quello previsto dalla legge.	
	Articolo 32	
	(Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)	
	Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la	

	gestione del Consorzio, esclusi solo quelli riservati all'As-
	semblea dalla legge o dal presente statuto.
	È nei compiti del Presidente convocare il Consiglio di Ammini-
	strazione, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e
	provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle mate-
	rie iscritte all'ordine del giorno.
	Il Consiglio di Amministrazione ha la potestà di nominare un
	Direttore e i direttori di area specificandone compiti, man-
	sioni e retribuzione.
	Articolo 33
	(Convocazioni e deliberazioni)
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,
	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli
	Amministratori.
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o
	e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'a-
	dunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che
	gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati
	almeno un giorno prima della riunione.
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quan-
	do vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in cari-
	ca.
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti
	dei presenti.

	Articolo 34	
	(Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata	
	dal Collegio sindacale, se nominato, nei modi previsti	
	dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti	
	costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori prima della	
	ricostituzione del Consiglio di Amministrazione effettuata ai	
	sensi del comma precedente, decade l'intero Consiglio di Ammi-	
	nistrazione; l'Assemblea che dovrà provvedere alla nomina del	
	nuovo Consiglio è convocata d'urgenza dagli Amministratori ri-	
	masti in carica.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori,	
	la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dal	
	Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel	
	frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.	
	In caso di mancanza del Collegio Sindacale, l'Assemblea sarà	
	convocata dal socio più anziano o, a parità di anzianità, dal	
	socio che risulta primo nell'ordine alfabetico tra i più an-	
	ziani.	
	Articolo 35	
	(Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Ammi-	
	nistratori.	

	Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del	
	Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto agli Ammi-	
	nistratori investiti di particolari cariche.	
	Articolo 36	
	(Rappresentanza)	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappre-	
	sentanza del Consorzio di fronte ai terzi e in giudizio.	
	La rappresentanza del Consorzio spetta, nei limiti delle dele-	
	ghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nomina-	
	ti.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	Articolo 37	
	(Collegio Sindacale)	
	Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se	
	comunque stabilito dall'assemblea, si compone di tre membri	
	effettivi, eletti dall'Assemblea.	
	In caso di nomina dei Sindaci effettivi devono essere nominati	
	dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.	
	Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assem-	
	blea.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica.	
	I Sindaci sono rieleggibili per non più di due mandati dopo il	

	primo.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assem-	
	blea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del	
	loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed	
	è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti	
	nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	Articolo 38	
	(Presidente e vice presidente)	
	Al Presidente del Consiglio di Amministrazione compete la le-	
	gale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.	
	Egli presiede e convoca l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria	
	ed il Consiglio di Amministrazione, sovrintende alla gestione	
	amministrativa ed economica dell'Associazione.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le	
	mansioni spettano al Vice Presidente, salvo specifiche deleghe	
	conferite dal Consiglio di Amministrazione nelle forme e nei	
	modi previsti dalla legge.	
	Articolo 39	
	(Segretario)	
	Il Segretario viene nominato dal Consiglio di Amministrazione	
	nella prima seduta fra i suoi membri; decade in caso di deca-	
	denza del Consiglio di Amministrazione. Il Segretario tiene	
	aggiornata la contabilità, i registri contabili ed i registri	
	degli Associati, salvo che a tali mansioni non provveda un te-	

	soriere appositamente eletto fra i membri del Consiglio di Am-	
	ministrazione. Per tali incombenze potrà avvalersi anche	
	dell'ausilio di collaboratori esterni al Consorzio.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Articolo 40	
	(Clausola arbitrale)	
	Salvo che la legge non preveda obbligatoriamente l'intervento	
	degli organi inquirenti e giudicanti della Magistratura, sono	
	devolute alla cognizione di arbitri nominati in accordo con le	
	disposizioni di cui all'art. 37 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.	
	5:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Con-	
	sorzio che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quan-	
	do sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni	
	assembleari e, comunque, relative alla validità delle decisio-	
	ni dei soci, comprese quelle di esclusione da soci;	
	c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o	
	Sindaci, o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.	
	La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità	
	della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi	
	soci.	

	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore,	
	Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione	
	alla clausola di cui al comma precedente.	
	Articolo 41	
	(Arbitri e procedimento)	
	Gli arbitri dovranno decidere secondo le norme del Regolamento	
	della Camera Arbitrale e di conciliazione della cooperazione.	
	Gli arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie con non più di due parti e, comun-	
	que, riconducibili ad uno schema bilaterale, di valore infe-	
	riore ad Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero);	
	b) tre, per le altre controversie.	
	Ai fini della determinazione del valore della controversia si	
	tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di	
	cui agli artt. 10 e seguenti del Codice di Procedura Civile.	
	Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e delle ma-	
	terie inerenti agli ambiti operativi del Consorzio e sono no-	
	minati dal Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale e di	
	conciliazione della Cooperazione nel termine di trenta giorni	
	previsto dall'art. 9 del regolamento arbitrale della camera	
	stessa.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra	
	soci, è comunicata al Consorzio, fermo restando quanto dispo-	
	sto dall'art. 35, comma 1, del D.Lgs. n.5/2003.	
	Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla	

	costituzione dell'organo arbitrale, detto termine può essere	
	prorogato soltanto dal Consiglio arbitrale, quando ricorrono	
	giusti motivi.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Articolo 42	
	(Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento del Consorzio nomine-	
	rà uno più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Articolo 43	
	(Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento del Consorzio, l'intero patrimonio so-	
	ciale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente	
	ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.	
	20, lettera c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992,	
	n. 59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Articolo 44	
	(Regolamenti)	
	Il Consiglio di Amministrazione dovrà predisporre i regolamen-	

	ti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla nor-	
	mativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio di-	
	sciplinare il funzionamento della cooperativa.	
	In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approva-	
	zione dell'assemblea con le maggioranze previste dal preceden-	
	te articolo 25.	
	Articolo 45	
	(Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devolu-	
	zione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riser-	
	ve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di	
	devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutuali-	
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono	
	inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	Articolo 46	
	(Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-	
	genti norme di legge sulle Società cooperative sociali previ-	
	ste dalla legge 381/1991 e sue eventuali modificazioni ed in-	
	tegrazioni.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile conte-	
	nente la "disciplina delle società cooperative", a norma	
	dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme	
	delle Società a responsabilità limitata.	
	Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio d'eser-	

47 di 48

Io sottoscritto Dottor Gianluca Pisu Notaio in Quartu Sant'Elena ed iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Cagliari Lanusei e Oristano certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese. Imposta di bollo assolto ai sensi del Decreto 22/02/2007 mediante M.U.I. Statuto aggiornato a seguito di atto a rogito Dr. Gianluca Pisu in data 25/07/2024 rep. 9252/8284.